



## COMUNE DI FONDI

Provincia di Latina

**COPIA**

**Deliberazione n. 5  
del 20-02-2018**

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO:** DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU. ANNI 2018 - 2020.

L'anno **duemiladiciotto**, addì **venti** del mese di **Febbraio**, alle ore **14:45**, nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta ordinaria in prima convocazione i componenti del Consiglio comunale nelle persone dei sigg.ri:

<b>N</b>	<b>Cognome Nome</b>	<b>Presenza</b>	<b>N</b>	<b>Cognome Nome</b>	<b>Presenza</b>
1	DE MEO SALVATORE	Presente	14	MACARO FABRIZIO	Presente
2	CARNEVALE VINCENZO	Presente	15	DI MANNO SERGIO	Presente
3	PARISELLA PIERO	Presente	16	SCALINGI ANTONIO	Presente
4	DI PINTO DANIELA	Presente	17	DI MANNO GIULIO CESARE	Presente
5	STRAVATO STEFANIA	Presente	18	CARNEVALE FRANCO	Assente
6	DE SANTIS ONORATO	Presente	19	CONTI PIERGIORGIO	Presente
7	MATTEI VINCENZO	Presente	20	CICCARELLI ANTONIO	Presente
8	PIETRICOLA SILVIO	Presente	21	FIORILLO MARIO	Presente
9	DI TROCCHIO MARIAPALMA	Presente	22	PAPARELLO MARIA CIVITA	Presente
10	CIMA SANDRA	Assente	23	PARISELLA LUIGI	Presente
11	LA ROCCA GUIDO	Presente	24	SEPE BRUNO	Assente
12	ROTUNNO PAOLO	Presente	25	TRANI GIOVANNI	Assente
13	PEPPE ARCANGELO	Presente			

**PRESENTI: 21 - ASSENTI: 4**

Assiste il SEGRETARIO GENERALE AVV. ANNA MACIARIELLO.

Verificato il permanere del numero legale, il PRESIDENTE DOTT. ONORATO DE SANTIS prosegue nella trattazione del successivo punto all'ordine del giorno.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Vista** la Legge 5 maggio 2009, n. 42 recante “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione”;

**Visto** il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 avente ad oggetto: “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale” emanato in attuazione della delega di cui sopra, ed in particolare l’art. 8 che ha istituito l’Imposta Municipale Propria, in sostituzione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, nonché gli artt. 9 e 14 che ne delineano la disciplina;

**Visto** l’art. 13, comma 1 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214 che ha anticipato l’introduzione dell’Imposta Municipale Propria, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012;

**Visto** l’art. 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2014, ha disposto l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l’erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: Imposta Municipale Propria (IMU), Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e Tassa sui Rifiuti (TARI);

**Visto** il comma 703 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che sancisce: “L’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU” contenuta nel D. Lgs. n. 23/2011 citato, nel D. L. n. 201/2011, convertito con modificazioni nella Legge n. 214/2011, nelle disposizioni del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e nell’art. 1, commi 161-170 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 direttamente o indirettamente richiamati dall’art. 13 del D. L. n. 201/2011 e ss. mm. ed ii.;

**Richiamati** i commi da 707 a 736 della Legge n. 147/2013 che hanno introdotto delle rilevanti modifiche alla disciplina dell’Imposta Municipale Propria ed in particolare:

- l’Imposta Municipale Propria non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le quali continuano ad applicarsi l’aliquota e le detrazioni deliberate dal Comune;
- non è stata riproposta la norma riguardante la maggiorazione della detrazione prevista per l’abitazione principale di 50,00 nel caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell’abitazione principale del possessore, applicabile esclusivamente per gli anni 2012 e 2013;
- l’Imposta Municipale Propria non si applica altresì alle unità immobiliari assimilate all’abitazione principale tassativamente elencate dalla norma richiamata;
- non è dovuta l’imposta sui fabbricati rurali strumentali all’attività agricola;

**Viste** le modifiche normative introdotte alla disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU) dall’art. 1 della Legge 30 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità per il 2016) ed in particolare:

- al comma 10, la previsione della riduzione del 50% della base imponibile per gli immobili, fatta eccezione di quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concessi in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato ed il comodante risieda nello stesso Comune del comodatario e che posseda al massimo un altro immobile destinato a propria abitazione principale;
- al comma 13, il riconoscimento dell’esenzione dall’imposta municipale propria (IMU) per i terreni agricoli sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla G. U. n. 141 del 18 giugno 1993; sono, altresì, esenti dall’IMU i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- al comma 53, la norma ha previsto che l’Imposta Municipale Propria relativa agli immobili locati a canone concordato, determinata applicando l’aliquota deliberata dal Comune nel 2015, sia

dovuta nella misura del 75 per cento;

**Visto** l'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 che detta disposizioni per l'approvazione dei regolamenti di province e comuni diretti a disciplinare le proprie entrate, anche tributarie;

**Visto** il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 28 del 26 aprile 2016, ed in particolare la sezione dedicata all'IMU;

**Visto** l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";

**Richiamato** l'art. 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 il quale dispone che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento...";

**Richiamato**, l'art. 13 del D. L. n. 201/2011, n. 201, convertito nella Legge n. 214/2011, che:

- al comma 6 fissa l'aliquota di base dell'imposta allo 0,76 per cento ed, al contempo, dispone che il Comune può modificare, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, in aumento ovvero in diminuzione, tale aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali;
- al comma 7, riduce l'aliquota di base allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, dando facoltà al Comune di modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali rispetto alla misura definita dalla stessa norma;
- al comma 9, prevede la possibilità di ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 917/1986 ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società ovvero nel caso di immobili locati;

**Tenuto conto** che, a norma dell'art. 13 comma 10 del D. L. n. 201/2011, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ed adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

**Visto** l'art. 1, comma 37 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha prorogato, per l'anno 2018, la sospensione del potere di aumentare i tributi locali, disposta per gli anni 2016 e 2017 dall'art. 1, comma 26 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e dall'art. 1, comma 42 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, mantenendo l'assetto impositivo in vigore nell'anno 2015;

**Ritenuto** opportuno, nell'ambito delle facoltà riconosciute al Comune dalla normativa vigente, confermare per gli anni 2018 - 2020, le aliquote in vigore per gli anni 2015 - 2017, di seguito specificate:

Aliquota abitazione principale riguardante le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: 0,4 per cento;

- Aliquota immobili oggetto di contratti di locazione con canone concordato stipulati in base a quanto previsto dall'accordo territoriale del 23 settembre 2014: 0,7 per cento;
- Aliquota di base: 0,9 per cento, applicabile a tutte le fattispecie imponibili diverse da quelle indicate ai punti precedenti, comprese le aree fabbricabili ed i terreni agricoli;

**Visto** l'art. 13, comma 15 del D. L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011 che sancisce

l'obbligo, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, di inviare tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

**Visto** l'art. 13, comma 13-bis del D. L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011 che stabilisce la necessità, a decorrere dall'anno d'imposta 2013, di inviare le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

**Vista** la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033 del 28 febbraio 2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale;

**Visto** l'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 riguardante le attribuzioni del Consiglio Comunale;

**Acquisiti** in argomento il parere di rito del responsabile del Settore N. 2 in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso dal responsabile del Settore N. 2, del presente deliberato ai sensi degli articoli 49, 147 comma 2 lettera c) e 147-bis comma 1 (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. d), del D. L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del D.Lgs. n. 267/2000;

**Preso atto** del parere favorevole della Commissione Consiliare permanente Bilancio - Contabilità - Affari Generali, espresso nella seduta del 08/02/2018;

**Preso atto** che all'unanimità è stata accolta la proposta del Presidente della Commissione consiliare permanente Bilancio - Contabilità - Affari Generali Vincenzo Carnevale di aprire la discussione sui punti all'ordine del giorno relativi all'approvazione del bilancio, ossia dal n. 2 al n. 13 e di procedere successivamente a votazione per singolo punto;

**Dato atto** che al momento della votazione risulta assente la Consigliera Daniela Di Pinto;

**Con la seguente votazione:** Favorevoli n. 17, Contrari n. 3 (Mario Fiorillo, Maria Civita Paparello, Luigi Parisella),

## **DELIBERA**

Per i motivi in narrativa che di seguito s'intendono integralmente richiamati:

**1. Di confermare**, per gli anni 2018 - 2020, le aliquote IMU in vigore per gli anni 2015 - 2017:

Aliquota abitazione principale riguardante le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: 0,4 per cento;

- Aliquota immobili oggetto di contratti di locazione con canone concordato stipulati in base a quanto previsto dall'accordo territoriale del 23 settembre 2014: 0,7 per cento;
- Aliquota di base: 0,9 per cento, applicabile a tutte le fattispecie imponibili diverse da quelle indicate ai punti precedenti, comprese le aree fabbricabili ed i terreni agricoli;

**2. Di confermare**, per gli anni 2018 - 2020, le detrazioni IMU in vigore per gli anni 2015 - 2017:

Detrazione per l'unità immobiliare classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ed adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze: € 200,00 rapportati al periodo

dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

**3. Di dare atto** che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2018;

**4. Di incaricare** il Dirigente del Settore N. 2 per gli atti conseguenti e per la pubblicazione della presente deliberazione, con le modalità previste dalle vigenti disposizioni legislative;

Indi,

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

</pclass=msonormal align="center" style="text-align:center">

**Dato atto** che al momento della votazione risulta assente la Consigliera Daniela Di Pinto;

**Con la seguente votazione:** Favorevoli n. 17, Contrari n. 3 (Mario Fiorillo, Maria Civita Paparello, Luigi Parisella),

### **DELIBERA**

**Di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art. 134 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

</pclass=msonormal>